

40-4.4

AREA - SOPRINTENDENZA
BB. CC. AA. PALERMO
Servizio per i Beni Paesistici, naturali
Naturalistici, Urbanistici

Grafici allegati al provvedimento emesso
Con riferimento alla nota N. 1805/1.111 del 13/12/10
Ai sensi del D.L.gs 42/2004

Prot. n. 184/150P
Classifica 8823P
Data 18/02/09



Il Dirigente del Servizio
(Arch. Sergio Aguglia)



COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo

PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE

REGOLAMENTO

Area IV Gestione del Territorio

Il Funzionario Responsabile dell'Area IV:
Ing. Danilo Ciralli

Il Sindaco:
Rag. Benedetto Salvino

L'Assessore alle Attività Produttive:
Avv. Bernardo Occhipinti

COMUNE DI CAPACI
(Provincia di Palermo)
Commissione Edilizia

SEDUTA DEL ...05 LUG. 2012...
La C.E.C., visti gli elaborati, esprime parere favorevole
sugli seguenti condizionamenti

M. Scavo

[Signature]



COMUNE DI CAPACI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE

NORME DI ATTUAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Quadro normativo di riferimento	2
Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari	2
Art. 3 Definizioni generali	3
Art. 4 Zonizzazione	3
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari	3
Art. 6 Caratteristiche, norme tecniche.....	5
Art. 7 Disciplina di inserimento impianti	6
Art. 8 Progetti particolareggiati	7
Art. 9 Limitazioni e divieti	7
Art. 10 Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative	8
Art. 11 Sanzioni amministrative ed accessorie	8
Art. 12 Norme transitorie	9
Art. 13 Entrata in vigore	10

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 14 Quantità	11
Art. 15 Tipologie degli impianti consentiti	11
Art. 16 Installazione su aree di proprietà Comunale.....	12
Art. 17 Autorizzazioni	12
Art. 18 Concessioni.	15
Art. 19 Pubblicità abusiva	16

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 Quantità	17
Art. 21 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	17
Art. 22 Identificazione	17
Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio.....	17
Art. 24 Affissione manifesti istituzionali	18
Art. 25 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali	18
Art. 26 Affissione manifesti commerciali	18
Art. 27 Affissione manifesti funebri	18
Art. 28 Affidamento a privati del servizio dell'espletamento materiale del servizio	18
Art. 29 Impianti privati per le affissioni dirette	18

Art. 30 Impianti pubblici concessi in uso a privati	19
Art. 31 Modalità di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica	19
CAPO IV – INSEGNE	
Art. 32 Norme tecniche per l'installazione delle insegne.....	25
Art. 32 Autorizzazione.....	27

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento.

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Norme di rinvio:

- *D.L.vo 30/04/92 n.285 (Codice della Strada);*
- *D.P.R.16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);*
- *D.L.vo 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);*
- *D.L.vo 15/11/1993 n.507;*
- *Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni.*

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano Generale degli Impianti, d'ora in avanti denominato Piano, è lo strumento che disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, visibili dagli spazi pubblici, al fine di effettuare un corretto riordino dell'esposizione pubblicitaria sull'assetto urbanistico della città.

Il Piano, così come consentito dal Codice della strada, norma e regola gli impianti installati o da installarsi limitatamente al territorio comunale.

Il Piano individua altresì gli ambiti ove è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari, siano essi di pubblica affissione che di pubblicità esterna; le quantità consentite nonché, le deroghe alla normativa del codice della strada fornendo i criteri per il collocamento, le caratteristiche dei manufatti, le dimensioni massime consentite e l'illuminazione. Infine indica le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di ottenere un inserimento omogeneo e coordinato all'interno del tessuto urbano.

Le presenti norme di attuazione sono articolate in tre Capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali, alla pubblicità esterna, alle pubbliche affissioni, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano i segnali turistici e di territorio ex Art.134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione è competente la polizia Municipale. Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, vista la

Risoluzione Min. Fin. n.48/E/IV/7//609 del 1 aprile 1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione.

Art. 3 Definizioni generali

Il Piano, così come definito all'art. 13 e seguenti del Regolamento per l'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, disciplina l'installazione degli impianti suddividendoli in:

- Pubblicità Esterna (PE) o ordinaria, cioè la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o altri mezzi pubblicitari.
- Pubblica Affissione (PA), cioè la comunicazione comunale affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, priva di rilevanza economica di natura sociale o istituzionale (PAI) o da destinare alle affissioni comunali di carattere commerciale (PAC).
- Affissione Diretta (AD) cioè gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale (affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei) da attribuire a soggetti privati (comunque diversi dal concessionario del servizio pubblico).

Art. 4 Zonizzazione

Perimetro del territorio urbano:

Al fine del presente Piano, il perimetro del territorio urbano, coincide con il perimetro del territorio comunale.

Vincoli:

In ossequio al disposto combinato dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs 285/92, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dalla legge 01/06/1939 n. 1089, nell'ambito, in prossimità o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico – artistico, non è comunque consentito il rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico, richieste successivamente all'entrata in vigore del presente piano.

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

Al fine di poter definire i criteri, le quantità e le modalità di inserimento degli impianti ammissibili si individua la denominazione, la definizione e la classificazione degli impianti pubblicitari oggetto del presente piano.

Impianto	Denominazione	Definizione
Preinsegna	Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
Cartello, poster su montanti, cartelli a messaggio variabile su montante	Cartello	Struttura destinata a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.
Striscione, locandina, stendardo, gonfalone	Striscione, locandina, stendardo, gonfalone	Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con robusti materiali di natura tessile o simile, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzato in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

Impianto	Denominazione	Definizione
Segno orizzontale e/o verticale reclamistico	Segno orizzontale reclamistico	Riproduzione su superficie stradale o su superfici verticali, con pellicole adesive, e/o con proiezione luminosa, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
Pensilina di fermata autobus, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili	Impianto pubblicitario di servizio.	Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario.
Tabella, Tenda, Trespolo polifacciale o totem, Poster a muro, tabella a messaggio variabile, cassonetto luminoso, Mezzo pubblicitario pittorico.	Impianto di pubblicità o propaganda.	Manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizi. Vi rientrano in quanto assimilabili insegne speciali, cartelli a messaggio mobile su pareti o megaposter e tende in materiale plastico o in tessuto

Gli impianti sopra elencati possono essere inoltre classificati in:

Impianti Permanenti:

Affissionali: Cartello, Tenda, Tabella, Trespolo polifacciale o Totem, Poster;

Pubblicitari: Preinsegna, Cartello, Tenda, Cassonetto luminoso diverso da quello destinato all'insegna di esercizio (disciplinata dal vigente regolamento edilizio comunale e dal regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), Cartello o Tabella a messaggio variabile, Pensilina di fermata autobus, transenna parapetonale, cestino, panchina, orologio, segno orizzontale e/o verticale reclamistico;

Impianti Temporanei:

Pubblicitari: Striscioni, Stendardi, Locandine, Trespolo polifacciale o totem, Gonfalone, Mezzo pubblicitario pittorico, segno orizzontale e/o verticale reclamistico;

MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Non rientrano negli impianti disciplinati dal Piano Generale degli Impianti, ma tuttavia soggetti alla disciplina di cui ai Titoli V e VI del presente Regolamento, i seguenti mezzi pubblicitari:

- a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
- e. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
- f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
- g. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.

Costituiscono inoltre pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità effettuata per conto altrui normate nel titolo III e che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano:

- a. pubblicità fonica
- b. pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
- c. pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta.
- d. Pubblicità commerciale per conto altrui, in luoghi aperti al pubblico.
- e. Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali.
- f. Manufatti e cartelli con sponsor
- g. I cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiore ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi. Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 490 /1999, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.
- h. Bandiere: elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta plastica o altro materiale, fermato da un lato su un supporto lineare rigido esistente. Privo di luce. Dimensioni massime 2,5 mq. Tali elementi dovranno rappresentare antiche arti o mestieri cittadini e potranno essere autorizzate limitatamente alla stretta durata dell'evento.

Le distinzioni di cui ai commi precedenti ed all'art 2 sono stabilite sulla base della natura del messaggio pubblicitario, cioè se effettuato per conto di terzi ed installato in luogo estraneo alla sede dell'attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie dell'attività, cui il messaggio pubblicitario si riferisce.

Non costituiscono criterio di distinzione né le caratteristiche del manufatto, né la collocazione del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o privato, né il carattere temporaneo o permanente dell'atto autorizzatorio.

ART. 5/bis

Vedi 8

Vetrofonia

Art. 6 - Caratteristiche, norme tecniche

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte ai commi 1; 2; 3; 4 dall'Art.49 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 7 delle presenti norme di attuazione.

I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici deve essere utilizzato con cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale ed in particolare modo in prossimità di intersezioni. Inoltre occorre evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo per segnali stradali quali: pericolo, precedenza obbligo causandone una scarsa percettibilità.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e/o di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive dagli Artt.50, 51 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e alle prescrizioni del c.1, art. 50, DPR 610/96.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento, di protezione contro i corto circuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto termici che isolino l'impianto elettrico dall'impianto pubblicitario in caso di funzionamento anomalo; nel caso di impianti luminosi la ditta installatrice dovrà fornire copia del certificato C.C.I.A.A. con abilitazione ai sensi della menzionata legge 46/90.

Ogni eventuale scavo che si rendesse necessario per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico del richiedente che si impegna altresì a ripristinare il suolo a regola d'arte.

La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di impianto di pubblicità o propaganda, potrà essere luminoso sia per luce propria o per

luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste.

Sulle impalcature di cantiere l'affissione è consentita solamente su apposite plance le quali dovranno essere poste in opera in sicurezza e dovranno essere collocate in modo ordinato.

Le impalcature realizzate intorno ai cantieri edili sono in uso esclusivo del servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. L'uso esclusivo degli spazi di cui al presente comma non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Gli impianti pubblicitari installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche e prive di decori, elementi architettonici o segni particolari progettati, non possono superare la superficie massima di mq. 36 (pari a due impianti 6 X 3) e devono essere posti ad una altezza minima da terra di cinque metri. La superficie massima utilizzabile non può essere superiore ad 1/3 della superficie dell'intera facciata dell'edificio su cui insiste.

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che di massima terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in color "canna di fucile" previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

Per altre norme di carattere tecnico – urbanistico occorre fare particolare riferimento al Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 7 - Disciplina d'inserimento degli impianti.

L'installazione degli impianti sarà ordinata ai seguenti criteri principali:

1. Sicurezza: i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella per quella pedonale.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose o persone in conseguenza della installazione, permanenza, manutenzione e rimozione degli impianti pubblicitari di proprietà privata installati su suolo ed aree pubbliche.

2. Decoro: i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine l'Ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni verifica che gli impianti da installare siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito.

3. Funzionalità: i mezzi pubblicitari non dovranno costituire impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo dovranno soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze particolari della realtà locale.

Art. 8 - Progetti particolareggiati.

L'Amministrazione potrà, a seguito dell'approvazione del presente Piano, consentire l'esecuzione di progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del centro abitato. Tali progetti dovranno essere sempre realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche descritte all'art. 6 del presente Capo.

Art. 9 - Limitazioni e divieti.

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali (D.L.gs.490/99 art.138) od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte degli enti competenti sulla compatibilità della collocazione (art. 151 D. Lgs. 490/99).

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi (D.L.gs.490/99 art.2), è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione (art.157 D. Lgs. 490/99).

E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari di ogni tipo nelle aree destinate a parco pubblico e aree verdi (giardini) così come definite dal vigente piano regolatore comunale.

E' vietato utilizzare alberi, impianti e pali adibiti ad altri usi, colonne di edifici, impianti per la segnaletica stradale o strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di: semafori, incroci, segnali stradali di pericolo da almeno 50 metri.

Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche gli impianti posti sui marciapiedi dovranno sempre garantire un passaggio libero ed una zona di circolazione come prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e comunque di larghezza non inferiore a un metro.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive previste nella tavola delle distanze.

E' vietata la pubblicità itinerante per conto terzi realizzata mediante l'utilizzo e la sosta permanente e la fermata di autoveicoli speciali di cui all'art. 54, lett. g) del D. Lgs. 285/92 ed art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, attrezzati di pannelli o altri supporti di dimensioni pari o superiore a metri 6 x 3 (c.d. "poster bus"), ovvero di supporti che comportino rischio di abbagliamento per i conducenti degli altri veicoli, o quelli che determinano oscuramento del patrimonio architettonico o urbanistico. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Vanno altresì rispettati limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati dal presente Piano.

**Art. 10 - Affissione abusiva di manifesti e installazione abusiva di impianti:
sanzioni amministrative e tributarie**

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi su impianti e spazi riservati al Servizio delle Pubbliche Affissioni Comunali.

Sono considerate altresì abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero non conformi alle condizioni e alle caratteristiche indicate nel provvedimento di autorizzazione. È considerata abusiva ogni variazione non autorizzata che viene apportata alla pubblicità in opera. Sono abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La affissioni abusive ai sensi dei precedenti comma, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni. In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito

ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Nel caso di affissioni abusive di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative e tributarie previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.

Art. 11 - Sanzioni amministrative ed accessorie

Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini con le modalità stabilite dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 e dal Codice della strada, fatta salva la cumulabilità con le sanzioni tributarie ex art. 23 D.L.vo 507/93.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del proprietario del mezzo pubblicitario; e in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D.L.vo n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, nelle seguenti misure: da euro 25,00 a euro 500,00, fermo restando la cumulabilità con le sanzioni previste dal Codice della strada e dalle norme tributarie vigenti. La sanzione amministrativa è determinata in misura ridotta più favorevole pari ad euro 50,00 (corrispondente al doppio del minimo), qualora il soggetto passivo provveda al pagamento della sanzione medesima entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, ex art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689. Nel caso di violazione di diverse disposizioni del presente Regolamento, o di più violazioni di una stessa disposizione, si applica la sanzione massima aumentata fino al triplo, ai sensi dell'art. 8 della L. 24/11/1981, n. 689.

I funzionari dell'Ufficio comunale preposto, ovvero del soggetto cui è affidato regolarmente il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni e gli agenti della Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano con apposito verbale le violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative e provvedono altresì a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge necessari per l'applicazione e la riscossione delle sanzioni medesime, con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati verbale.

L'organo competente a irrogare le sanzioni amministrative, con formale provvedimento, è il Dirigente del Servizio comunale individuato a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

L'amministrazione comunale potrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine fissato, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute a norma dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507. Il Comune, o il concessionario (affidatario) del servizio può altresì effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva con successiva notifica di apposito avviso motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'Imposta e degli interessi.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e degli impianti della pubblica affissione del Comune, nonché all'aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 12 Norme transitorie

Tutti gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio e il conseguente obbligo della rimozione immediata dell'impianto.

Qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, il titolare dell'autorizzazione avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già anticipate pertinenti la durata residua e non sfruttata dell'autorizzazione.

A seguito dell'avvenuto adeguamento, l'autorizzazione potrà, su richiesta del titolare dell'impianto, essere rinnovata per un periodo di altri tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta sulla pubblicità con la tariffa del vuoto per pieno e la corresponsione della T.O.S.A.P., se dovuta.

Per gli impianti installati su area demaniale o patrimoniale indisponibile del Comune, i titolari cederanno gli impianti medesimi all'Amministrazione comunale. La stessa, con apposito provvedimento, potrà concedere ai titolari decaduti l'uso degli stessi manufatti per un periodo massimo di anni sei, dietro corresponsione di un canone che non potrà essere inferiore a quello risultante da gare di appalto nel frattempo esperite per analoghi manufatti.

In ogni caso tutti gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel Piano stesso, sono sottoposti a revisione ed alla conseguente conferma

dell'autorizzazione, del nulla osta, ovvero di diniego. Tale verifica sarà conseguente alla richiesta che ciascun interessato dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. I titolari degli impianti, nei tempi previsti nel presente articolo, dovranno quindi rivolgere apposita istanza all'Ufficio preposto, secondo le modalità indicate all'art.16 e 17, atta ad ottenere conferma dell'autorizzazione o del nulla osta per ciascun impianto.

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare l'esito dell'istanza entro 90 giorni dal suo ricevimento. L'Amministrazione comunale determinerà, con proprio provvedimento, la localizzazione di nuovi impianti affissivi da affidare ai privati per affissioni dirette. I nuovi impianti, da affidare ai privati, verranno assegnati con regolari gare d'appalto.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento della Giunta Municipale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Potrà essere sottoposto a revisione annuale da deliberare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio comunale e della politica tariffaria del Comune, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, per effetto di una maggior sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 14 - Quantità

La superficie complessiva da destinare agli impianti per la pubblicità esterna non dovrà essere superiore a 3.000 mq., comprensiva dei mq. destinati alle affissioni dirette. Tale rilevazione è aggiornata costantemente dagli uffici competenti sulla base delle registrazioni risultanti dal Protocollo delle autorizzazioni in uso presso l'Ufficio che rilascia i provvedimenti comunali.

Art. 15 Tipologie degli impianti consentiti

I mezzi pubblicitari qui di seguito riportati non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'Art.9 del Capo I.

Gli impianti pubblicitari di cui al presente Capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art.51 del DPR 610/96, nel rispetto di quanto definito al Capo I.

Gli impianti di pubblicità esterna consentiti sono pertanto:

Impianti di pubblicità permanente:

- Preinsegna
- Cartello
- Cassonetto luminoso
- Cartello o Tabella a messaggio variabile
- Poster
- Poster a muro
- Pensilina di fermata autobus
- Orologio
- Trespolo polifacciale o Totem
- Transenne parapetonali
- Impianti abbinati ad altri elementi di arredo urbano

Impianti di pubblicità temporanei:

- Striscione
- Stendardo - Gonfalone
- Locandina
- Mezzo pubblicitario pittorico
- Segno reclamistico orizzontale e/o verticale
- Trespolo polifacciale o totem

Il collocamento di tali impianti dovrà rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale, riportati nelle schede contenute nella tavola delle distanze per l'applicazione della normativa di cui all'art. 7.

Art. 16 - Installazione su aree di proprietà comunale

L'installazione di impianti destinati alla pubblicità privata esterna ed alle affissioni dirette (di cui al capo successivo), su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, deve far seguito ad apposita concessione distinta dall'"autorizzazione pubblicitaria" Stesso dicasi per l'installazione di impianti precari quali striscioni

che attraversino la pubblica via e stendardi (o gonfaloni) da posizionare su pali di proprietà comunale; una parte di dette posizioni dovranno essere riservate all'amministrazione comunale per la pubblicazione di iniziative e manifestazioni pubbliche.

Art. 17 Autorizzazioni

17.1 Presupposti

La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.

E altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica dell'ubicazione o del mezzo pubblicitario.

17.2 Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, sia annuale che temporanea, per l'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari indicati al presente Capo viene concessa con provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio.

La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali, sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.

La pubblicità immobiliare se, e nel solo caso in cui, è effettuata tramite gli appositi cartelli di misura unificata, è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

17.3 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, o richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale secondo il modello appositamente predisposto.

La domanda (in n. 3 copie) dovrà contenere in sintesi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) documentazione tecnica composta da:

- estratto di mappa (desunto dalla tavola "Zonizzazione del centro abitato") con individuazione planimetrica del posizionamento richiesto.
- documentazione fotografica (a colori) nel formato 10x13 con particolare cautela affinché, nel caso di collocazione su edifici, ci sia una visione completa della facciata comprensiva di basamento.
- scheda tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario di cui si richiede autorizzazione, nonché colori e materiali utilizzati
- rilievo quotato, in scala 1:200-500 dell'area in cui verrà ad insistere l'impianto con indicazione delle distanze dell'oggetto da riferimenti fissi quali: margine carreggiata, impianti di segnaletica stradale, edifici e recinzioni, e distanze di altri impianti pubblicitari di ogni genere collocati in prossimità dell'impianto di cui si richiede autorizzazione. In caso di impianto a muro luminoso e non, dovrà essere indicata la distanza da aperture finestrate, altezza margine inferiore, da altri impianti a parete.

c) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;

d) in caso di proprietà privata il nulla osta del proprietario o dell'amministratore del condominio;

e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro trenta giorni dall'avviso del Comune.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate dalle persone direttamente interessate (operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.); ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari.

L'istruttoria, diretta ad accertare la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli impianti, di cui al precedente art. 6, l'osservanza delle limitazioni e dei divieti previsti all'art. 9 e dei criteri distributivi di cui alla cartografia "Zonizzazione del territorio comunale" ed alla tavola delle distanze delle distanze, è assolta mediante il rilascio di pareri scritti vincolanti resi dai competenti Uffici Tecnici in ordine alla

valutazione di compatibilità con la circolazione e la segnaletica stradale esistente, per la valutazione di impatto ambientale e di compatibilità con l'arredo urbano, per la valutazione dei requisiti tecnico funzionali del manufatto.

I pareri suddetti dovranno essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione e formeranno parte integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione. In caso di parere negativo l'Ufficio tecnico fornisce adeguata motivazione.

Per gli impianti permanenti, l'istruttoria si conclude con il provvedimento finale di autorizzazione che è rilasciato dal Dirigente del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Per gli impianti temporanei, l'istruttoria si conclude entro 30 giorni.

Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Soprintendenza ai Beni storico - architettonici, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui la Soprintendenza ha espresso il proprio parere.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

La presentazione all'Ufficio della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari non autorizza in alcun modo la posa in opera degli impianti medesimi prima di aver conseguito la relativa autorizzazione ed aver assolto al conseguente pagamento dell'imposta di pubblicità e dell'eventuale canone di occupazione suolo pubblico.

17.4 Durata dell'autorizzazione.

- a) Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzatorio indica la durata dell'autorizzazione stessa e comunque non superiore a mesi 3 (tre);
- b) Nel caso di autorizzazioni connesse alle concessioni di cui al successivo art. 17.6, le stesse hanno la medesima durata delle concessioni a cui si riferiscono;
- c) Negli altri casi non possono eccedere la durata di anni 3 (tre), che verrà comunque indicata nel provvedimento autorizzatorio;
- d) Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo di striscioni, locandine e gonfaloni, o comunque con ogni altro impianto, la rimozione deve in ogni caso avvenire entro le ventiquattro ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata e comunque alla scadenza del periodo indicato sull'atto autorizzativo.

Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

17.5 Rinnovo delle autorizzazioni.

A richiesta dell'interessato, le autorizzazioni possono essere rinnovate per eguale periodo.

17.6 Anticipata rimozione degli impianti.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

17.7 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il richiedente ha avuto notizia del rilascio della stessa.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92
- b) mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

Art. 18 - Concessioni. (valutarne l'opportunità)

18.1 Presupposti

L'Amministrazione Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica

utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal presente Piano, fatto salvo il rispetto del limite massimo per gli impianti di pubblica affissione di proprietà comunale, previsto dal successivo art. 20, ultimo comma del presente Piano.

18.2 Autorità competente al rilascio della concessione.

La concessione viene rilasciata dal Dirigente preposto al rilascio delle autorizzazioni, indicato al precedente art. 17, punto 2, previa acquisizione dei pareri scritti vincolanti rilasciati dagli Uffici tecnici competenti in materia.

18.3 Modalità per il rilascio della concessione

La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.

Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.

18.4 Corrispettivo

La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o d'affitto anche la corresponsione della relativa imposta sulla pubblicità. Qualora la concessione sia rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica è facoltà dell'Amministrazione Comunale definire un corrispettivo economico a base d'asta.

18.5 Disciplina della concessione

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto contrattuale tra le parti, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

18.6 Durata della concessione.

La concessione ha durata massima di nove anni. Allo scadere della concessione, l'Amministrazione può procedere secondo le stesse modalità previste dall'art. 17, punto 5 del presente Capo.

18.7 Anticipata rimozione degli impianti.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

Art. 19 Pubblicità abusiva.

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni o concessioni. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni,

Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia e assume le altre iniziative consentite dall'art. 24, del D. Lgs. n. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 - Quantità

Nel rispetto dell'art. 17 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la superficie complessiva degli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, non deve essere inferiore a 151,40 mq . La superficie degli impianti installati è destinata per circa il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica; e per il 80% alle affissioni di natura commerciale. Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, identificati ai sensi del successivo art. 22 del vigente Piano, possono essere adibite alle affissioni dirette dei privati, di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 507/93, nel limite del 10% della superficie complessiva degli impianti medesimi di pubblica affissione.

Art. 21 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni dovranno essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

Impianti di pubblicità permanente:

- Cartello

- Tabella
- Trespolo o Totem
- Poster a muro

Impianti di pubblicità temporanei:

- Locandine

Il collocamento di tali impianti dovrà rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale, riportate nelle schede, con le caratteristiche tecniche contenute nella tavola delle distanze per l'applicazione della normativa di cui all'art. 6 Capo I.

Art. 22 Identificazione

Gli impianti destinati alla pubbliche affissioni dovranno avere una targhetta con l'indicazione del Comune di Campobello di Mazara } Servizio Pubbliche Affissioni e con il numero di individuazione dell'impianto. *CAPACI*

Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal D. Lgs 15 Novembre 1993, n. 507., nonché dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente Capo.

Art. 24 Affissione manifesti istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Amministrazione ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art. 25 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del

Diritto sulle pubbliche Affissioni. Su ogni manifesto 70x100 è ammesso uno spazio di cmq 300 massimo da riservarsi all'opposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

Art. 26 Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art. 27 Affissione manifesti funebri

L'Amministrazione Comunale può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dall'Amministrazione Comunale stessa. I manifesti di cui al presente articolo non possono avere formato superiore a cm. 35x50.

Art. 28 Affidamento a privati del servizio

L'Amministrazione comunale può affidare in appalto tramite procedura ad evidenza pubblica, l'effettuazione materiale del servizio di affissione e dell'affissione dei manifesti, fatto salvo l'affidamento diretto della gestione del servizio ad Azienda speciale o a Società con capitale di maggioranza comunale, quale ente strumentale del Comune.

Art. 29 Impianti privati per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano generale degli impianti, l'Amministrazione comunale può concedere a privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nei modi ex art. 18 del Capo II, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari di proprietà privata per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

Art. 30 Impianti pubblici concessi in uso a privati

L'Amministrazione comunale concede a privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nei modi ex art. 18 del presente Capo II, l'utilizzo di impianti pubblicitari appositamente predisposti di proprietà dell'Amministrazione, per l'utilizzo a fini pubblicitari, nel limite quantitativo massimo di cui al precedente art. 20, ultimo comma del presente Piano.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di utilizzo e gestione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

Art. 31 Modalità di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.

Le aggiudicazioni avvengono per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale svolta sulla base della vigente normativa. Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali con una congrua cauzione.

Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai nove anni. E' vietato il rinnovo tacito del rapporto di concessione in ossequio. Alla scadenza del termine del contratto di concessione (ovvero alla eventuale chiusura anticipata del rapporto contrattuale) l'Amministrazione procederà ex novo alle assegnazioni mediante apposita procedura di gara.

CAPO IV – INSEGNE

Art. 32 - Norme tecniche per l'installazione delle insegne

Per quel che concerne le insegne, così come ampiamente descritto nella *tavola 3* allegata al presente regolamento, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione edilizia, dovranno essere compatibili con i partiti architettonici dei fabbricati ed in particolar modo:

Quando l'insegna è collocata al di sopra del vano porta dovrà:

- a) ricadere all'interno del vano porta a filo col prospetto o avere una sporgenza max di 0,10 m dal filo esterno dell'edificio;
- b) avere un'altezza max di 0,80 m;
- c) avere una larghezza pari a quella del vano porta;

Quando l'insegna è collocata fra due vani porta contigui dovrà:

- a) essere posizionata in asse tra i vani porta;
- b) avere un'altezza max pari alla metà della distanza fra le vetrine;
- c) essere posta ad un'altezza da terra non superiore ai 2,20 m;
- d) avere una larghezza pari alla metà della distanza fra le vetrine;
- e) se la distanza fra i due vani porta è maggiore di 1,60 m comunque l'insegna dovrà avere dimensione max di 0,80 x 0,80 m;
- f) avere una sporgenza max di 0,10 m dal filo esterno dell'edificio;

E' consentita l'unificazione delle insegne sopraporta, nei seguenti casi:

- la distanza tra i vani porta sia inferiore a 0,80 m;
- l'insegna sia realizzata con singole lettere, senza fondo di supporto con caratteri lineari dello spessore max di 0,10 m;
- è vietato il prolungamento sino all'angolo dell'edificio.

Oltre alle indicazioni di cui sopra se l'insegna è collocata all'interno del **centro storico** è necessario che rispecchi le seguenti indicazioni:

- a) è escluso l'uso di insegne al neon le stesse potranno essere illuminate con piccoli faretti laterali;
- b) i materiali che si possono utilizzare all'interno del centro storico sono il legno, le lamiere di metallo verniciate e le tabelle con lettere sovramesse ad esclusione delle materie plastiche;

- c) le insegne a bandiera sono consentite della dimensione massima di cm. 50x70 realizzate in metallo o in legno con supporto in ferro battuto;
- d) nei negozi e nelle attività commerciali le vetrine di esposizione dovranno essere contenute entro gli stipiti originali dei vani;
- e) nei paramenti murari potranno essere apposte piccole bacheche mobili della dimensione max di cm 70x100 realizzate in legno o metallo, con esclusione dell'alluminio e delle materie plastiche.
- f) è chiaramente fatto divieto di apporre cartelli pubblicitari ed insegne sulle facciate degli edifici monumentali o in luoghi prossimi a questo;
- g) per tutte le opere sopra esposte sarà vietato l'uso dell'alluminio anodizzato.

Art. 33 – Autorizzazione

33.1 Presupposti.

La installazione di insegne pubblicitarie di qualsiasi tipologia è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

E altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica dell'ubicazione o del mezzo pubblicitario.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio.

33.2 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, insegne pubblicitarie, e tende o richieda la variazione di quelle già installate, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale secondo il modello appositamente predisposto.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) copia documento di identità;
- c) copia codice fiscale del titolare della ditta o del responsabile della società;
- d) copia titolo amministrativo relativo all'attività esercitata;
- e) copia del certificato camerale;
- f) elaborati grafici in n. 3 copie, a firma di un tecnico iscritto al relativo albo/ordine professionale, composta da:

- inquadramento urbanistico: estratto di mappa catastale, stralcio aerofotogrammetrico e stralcio planimetrico del vigente strumento urbanistico;
- documentazione fotografica stato di fatto (a colori) nel formato 10x13 con particolare cautela affinché ci sia una visione completa della facciata comprensiva di basamento.
- documentazione fotografica stato futuro (a colori) con rendering dell'insegna.
- dettagliata relazione tecnica descrittiva dell'insegna in cui si dovrà specificare la tipologia, il materiale impiegato, l'illuminazione utilizzata, i colori adottati, le dimensioni, il contenuto del messaggio pubblicitario e, più in generale, il rispetto di tutte le norme contenute nell'art. 32;
- rilievo quotato, in scala 1:50 del prospetto dove verrà collocata l'insegna;
- prospetto dell'immobile, in scala 1:50, con inserito l'impianto pubblicitario;
- sezione trasversale, in prossimità del vano, riportante lo spessore dell'impianto pubblicitario;
- eventuali particolari costruttivi, in scala appropriata, se richiesti;

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro trenta giorni dall'avviso del Comune.

I pareri suddetti dovranno essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione e formeranno parte integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione. In caso di parere negativo l'Ufficio tecnico fornisce adeguata motivazione.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

La presentazione all'Ufficio della richiesta di autorizzazione alla installazione dell'insegna non autorizza in alcun modo la posa in opera della stessa prima di aver conseguito la relativa autorizzazione ed aver assolto al conseguente pagamento dell'imposta di pubblicità.

33.3 Nulla osta Soprintendenza ai Beni Culturali.

L'approvazione di codesto "Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Insegne" da parte della Soprintendenza ed il rispetto delle norme in esso contenute, certificato dal competente Ufficio comunale, non obbliga il richiedente della suddetta autorizzazione a presentare il progetto alla sopracitata Soprintendenza per ottenerne il necessario nulla osta, purché alla stessa si trasmetta, per conoscenza, la seguente documentazione:

- n. 1 copia di progetto;
- n. 1 copia autorizzazione;
- n. 1 copia foto stato di fatto e foto stato futuro con rendering;

Art. 34

Regolamento "Insegne"

Esistenti.

Regolamento del piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne.

Art. 5 bis emendato e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2017.

1. Ai fini del presente Regolamento, per vetrofania e/o vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate anche con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfa numerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici esclusivamente riferiti all'attività preso cui vengono collocati.
2. Le vetrofanie e/o vetrografie non devono eccedere la superficie massima complessiva di mq 2.00 per singola vetrina la loro collocazione è soggetta ai seguenti regimi:
 - A) Vetrofanie e/o vetrografie visibili da luoghi pubblici, applicate su vetrate esterne:
 - a) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive inferiori a mq 0.40 non sono soggette a preventiva comunicazione o autorizzazione;
 - b) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive superiori a mq 0.40 e inferiori a mq 0.80 sono soggette a preventiva comunicazione;
 - c) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive superiori a mq 0.80 sono soggette ad autorizzazione, previa acquisizione del parere del Comando della Polizia Municipale in ordine al rispetto del Codice della Strada;
 - B) Vetrofanie e/o vetrografie non visibili da luoghi pubblici, applicate su vetrate esterne protette da infissi esterni (scuri, saracinesche doppie porte etc):
 - a) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive inferiori a mq 1.00 non sono soggette a preventiva comunicazione o autorizzazione;
 - b) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive superiori a mq 1.00 sono soggette a preventiva comunicazione;
 - C) Vetrofanie e/o vetrografie visibili da luoghi pubblici, applicate su vetrate esterne non protette da infissi esterni (scuri, saracinesche doppie porte etc):
 - a) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive inferiori a mq 0.40 non sono soggette a preventiva comunicazione o autorizzazione;
 - b) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive superiori a mq 0.40 sono soggette ad autorizzazione, previa acquisizione del parere del Comando della Polizia Municipale in ordine al rispetto del Codice della Strada e della Soprintendenza BB.CC.AA. per gli aspetti paesaggistici;
 - D) Vetrofanie e/o vetrografie non visibili da luoghi pubblici, applicate su vetrate esterne non protette da infissi esterni (scuri, saracinesche doppie porte etc):
 - a) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive inferiori a mq 0.60 non sono soggette a preventiva comunicazione o autorizzazione;
 - b) Vetrofanie e/o vetrografie di dimensioni complessive superiori a mq 0.60 sono soggette ad autorizzazione, previa acquisizione del parere del Comando della Polizia Municipale in ordine al rispetto del Codice della Strada e della Soprintendenza BB.CC.AA. per gli aspetti paesaggistici;
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per dimensioni complessive si intende la somma delle superfici occupate dalle singole vetrofanie e/o vetrografie impiegate nella medesima vetrata.
4. Le vetrofanie e/o vetrografie e gli altri impianti pubblicitari collocati all'interno degli esercizi e non visibili da luoghi pubblici non sono soggetti a comunicazione o autorizzazione.